



Ufficio stampa

Rassegna stampa

lunedì 27 maggio 2013

Il Resto del Carlino Bologna

QS: Cavallaro porta in salvo l'Anzolavino
27/05/13 Sport

3

Il Sole 24 Ore

Patto più morbido, così i virtuosi avviano anche nuovi lavori
27/05/13 Pubblica amministrazione

4

Caccia all'aliquota giusta per l'acconto Imu
27/05/13 Infrastrutture, viabilità, trasporti, Pubblica amministrazione

5

Non è una burocrazia per giovani
27/05/13 Pubblica amministrazione

8

Dirigenti delusi da troppe riforme poco efficaci
27/05/13 Pubblica amministrazione

9

NORME E TRIBUTI: Tia, fatture illegittime semanca l'identikit
27/05/13 Pubblica amministrazione

10

NORME E TRIBUTI: La Regione non può gonfiare gli incentivi
27/05/13 Pubblica amministrazione

11

NORME E TRIBUTI: Subito una riforma organica
27/05/13 Pubblica amministrazione

12

NORME E TRIBUTI: Nelle partecipate stop agli aumenti dati dal contratto
27/05/13 Pubblica amministrazione

13

NORME E TRIBUTI: Nuovo ostacolo alle entrate Tares
27/05/13 Pubblica amministrazione

14

NORME E TRIBUTI: La programmazione diventa triennale
27/05/13 Pubblica amministrazione

15

Italia Oggi

Rifiuti, stretta sugli ambulanti
27/05/13 Pubblica amministrazione, Ambiente

16

Cavallaro porta in salvo l'Anzolavino

Agrodolce L'altra bolognese scende in Prima categoria: al Val.Sa non basta il gol vittoria

Anzolavino	1
Concordia	0

ANZOLAVINO: Menarini 8, Barbolini 6,5 (30' st Mazzoli 6), Maran 6,5, Magnani M. 7, Vignoli 6,5, Pelotti 6, Mantovani 6,5, Benussi 6,5, Andrean 7 (35' st Magnani G. 6), Cavallaro 7,5 (40' st Mazzeo sv.), Monaco 7. All. Collina.

CONCORDIA: Loschi 6,5, Giovannini 6, Muracchini 5 (8' st Baraldini 5,5), Mari 5, Ferraresi D. 5,5, Ferraresi C. 4, Roversi 5,5, Papotti 5,5 (32' st Pongiluppi sv.), Collins 4,5, Balestrazzi 5,5 (12' st Sala 6), Salvarani. All. Franchini.

Arbitro: Tignoli di Ferrara.

Reti: 35' st Cavallaro.

Note: espulsioni: Collins al 45' st; ammonizioni: Papotti, Ferraresi D., Magnani M..

» Anzola Emilia

L'ANZOLAVINO batte il Concordia per una rete a zero e, complici il pareggio della gara d'andata e il miglior piazzamento in classifica, centra una salvezza tanto sofferta quan-

to meritata. Grande prova di carattere degli uomini di Collina, più che mai uomo della provvidenza. Grande delusione invece tra le file del Concordia, che ha pagato la scarsa attitudine alla vittoria che ha contagiato la squadra da fine marzo. Nonostante un primo tempo passato alla ricerca del varco giusto, il Concordia crea la prima e unica occasione verso la mezz'ora, quando Papotti calcia a botta sicura e si vede respingere il tiro da Menarini. Nella ripresa, gli ospiti continuano ad attaccare, aprendo delle voragini difensive a favore dei padroni di casa, che sfruttano l'occasione al trentesimo, quando Cavallaro la mette alla destra di Loschi. Il Concordia reagisce, e al quarantaduesimo Pelotti atterra Collins in area, ma Menarini è strepitoso a ipnotizzare Christian Ferraresi e a deviare il pallone in angolo mettendo fine alle speranze concordie.

L'allentamento. Liberati 1,25 miliardi

Patto più morbido, così i virtuosi avviano anche nuovi lavori

Valeria Uva

Non ci sono solo debiti vecchi di anni tra la massa di crediti sbloccati dal decreto per i pagamenti della Pa. Più in sordina, c'è un «tesoretto» da 1,25 miliardi che serve anche a riaccendere la macchina dei lavori pubblici in molti Comuni e Province. Probabilmente non si tradurrà tutto in nuove gare d'appalto, ma servirà a sbloccare alcuni dei lavori aggiudicati, ma fermi per paura di sfiorare il patto di stabilità.

Si tratta di fondi per fatture già pagate dagli enti prima del 9 aprile scorso, che vengono «scontate» dal Patto e aprono spazi finanziari per pagare altre fatture sempre del 2013, ma - ecco la novità - eventualmente anche nuovi lavori. Già, perché c'è anche qualche ente «virtuoso» che ora si trova nella condizione di aver esaurito l'arretrato e di poter sfruttare l'allentamento del patto per nuovi investimenti. «È un segnale positivo - commenta il presidente dell'Ance, Paolo Buzzetti - sono risorse che possono essere immesse subito nel mercato e serviranno per avviare opere fondamentali per il territorio come la manutenzione di strade ed edifici».

Secondo le elaborazioni dei costruttori il «tesoretto» è concentrato soprattutto al Nord: su 1,25 miliardi (su un totale di 4,5) di spazi finanziari concessi a Comuni e Province dal decreto del 14 maggio scorso, ben 235 vanno alla Lombardia (147 ai Comuni e 87 alle Province) e 134 al Veneto (62 solo a Venezia, che però deve usarli per gli statuti di avanzamento lavori del 2013 su cantieri già aperti). In Lombardia e Veneto il fenomeno degli arretrati era meno pesante: molti enti locali avevano liquidità ed erano riusciti a saldare buona parte (per esempio con alienazioni di beni o partecipazioni, che non rientravano nel patto). E quindi hanno «approfittato» dell'apertura al 2013 del decre-

to sblocca-debiti (in un primo momento destinato solo ai debiti «certi, liquidi ed esigibili» al 31 dicembre 2012) per chiedere un allentamento anche per quest'anno.

Il nuovo «obiettivo di patto» (questa è la definizione tecnica) in molti casi si traduce anche in nuove opere. Ad Ascoli Piceno riparte la nuova sede dei vigili urbani, un lavoro da due milioni, con tanto di gara aggiudicata e di mutuo acceso, ma ferma. «Per via del patto di stabilità finora dovevo centellinare i cantieri - spiega il sinda-

LE STIME

Secondo l'analisi dell'Ance, le risorse aggiuntive per aprire altri cantieri premiano soprattutto Lombardia e Veneto

co, Guido Castelli - per non ritrovarmi poi a non poter pagare e con i lavori bloccati». Ora invece il Comune può contare su un «bonus» di 4,7 milioni in più come obiettivo di patto, con i quali si accelera anche l'opera maggiore, il polo universitario, da tempo con il motore al minimo.

Ma Ascoli è solo un esempio. Alla Provincia di Venezia possono contare «su 8 milioni di spazi finanziari per il 2013 - ricorda il direttore finanziario, Matteo Todesco - che saranno usati per le manutenzioni stradali e la messa in sicurezza di scuole, per esempio a Mestre e Chioggia».

Ma il problema ora si sposta al prossimo anno, per il quale il decreto non ha previsto niente di simile. Il rischio che gli stessi cantieri, appena aperti, si blocchino di nuovo esiste. Buzzetti insiste: «Serve un piano Marshall per l'edilizia e un allentamento intelligente dei vincoli di spesa, altrimenti il settore non riparte».

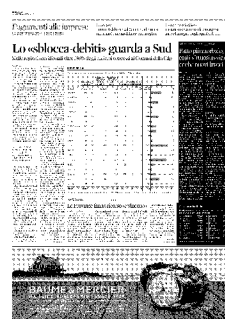
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'impatto sul territorio

Ripartizione regionale dei pagamenti autorizzati per fatture 2013 e/o nuovi lavori. In milioni di euro

1	Lombardia	235	11	Sardegna	44
2	Veneto	134	12	Marche	32
3	Toscana	111		Umbria	32
4	Campania	96	14	Basilicata	29
5	Puglia	89		Liguria	29
6	Piemonte	86	15	Abruzzo	28
7	Sicilia	84	17	Trentino A. A.	25
8	Emilia Romagna	66	18	Friuli V. Giulia	20
9	Lazio	54	19	Molise	5
10	Calabria	48		Valle d'Aosta	5

Fonte: elaborazioni Ance su decreto Mef del 14 maggio 2013



Caccia all'aliquota giusta per l'acconto Imu

Se il Comune ha già deliberato si può scegliere se pagare con le nuove regole o con quelle del 2012

Cristiano Dell'Oste
Valentina Magliore

■ Pagare l'Imu su seconde case e altri fabbricati non sarà facile, ma nemmeno calcolarla. Gli ultimi chiarimenti ufficiali dicono che si può determinare l'acconto usando le aliquote fissate dai Comuni nel 2012, oppure quelle più favorevoli eventualmente deliberate per quest'anno dal consiglio comunale. La scelta dell'aliquota, però, è solo il primo passo per presentarsi alla cassa senza errori entro il 17 giugno.

Vecchie e nuove delibere

Nella maggior parte dei casi, i Comuni non hanno ancora preso decisioni per l'Imu nel 2013. Anche dove l'hanno fatto, però, è quasi sempre più conveniente calcolare l'acconto con le vecchie regole. Complici le difficoltà dei bilanci comunali, infatti, le riduzioni d'imposta sono state pochissime, e generalmente concentrate sull'abitazione principale, per la quale però il versamento dell'acconto è stato congelato. Vedi per tutti il caso di Brescia, che addirittura aveva votato già lo scorso autunno la riduzione per quest'anno sulla prima casa. Al contrario, per gli altri immobili le aliquote del 2013 sono spesso identiche o più care di quelle del 2012.

Su un trilocale affittato a canone libero, ad esempio, le vecchie regole ad Asti consentono di pagare, anziché 414 euro, solo 351 euro di acconto (che sono comunque molti di più dei 297 versati a giugno dell'anno scorso, quando vennero usate le aliquote base). L'importo varia da una città all'altra in base al livello del prelievo, ma anche alla rendita catastale di partenza, di cui si è tenuto conto nelle elaborazioni in pagina. Senza dimenticare, comunque, che il risparmio di giugno è solo temporaneo, e andrà "restituito" con il saldo di dicembre. A meno che il Comune non corregga la delibera con l'assettamento di bilancio entro il prossimo 30 settembre.

Un discorso a parte va fatto per i fabbricati produttivi, per i

quali quest'anno scatta l'aumento da 60 a 65 del moltiplicatore, con un rincaro implicito dell'8,3% che spesso assottiglia o azzerava il vantaggio di scegliere le vecchie aliquote.

Resta comunque un minimo di margine per un calcolo di convenienza in quei Comuni che l'anno scorso avevano dettato agevolazioni speciali per le imprese, come quelle per le società di nuova costituzione o insediate in capannoni recuperati da fallimenti o crisi aziendali. Quest'anno, infatti, gli immo-

bili del gruppo catastale D pagano l'Imu con lo 0,76% di base fissato dallo Stato - senza possibilità di sconto - cui si può aggiungere un'addizionale comunale fino allo 0,3 per cento.

In questo scenario, versare l'acconto con le vecchie regole può risultare molto vantaggioso. A Pavia, ad esempio, si può pagare lo 0,46% anziché lo 0,76% per una nuova attività iniziata nel 2012. Anche se poi resta l'ipoteca del saldo di dicembre, perché se non cambieranno le regole nazionali non ci sarà spazio per nessuna agevolazione locale.

Sanzioni da non applicare

In qualche caso potrebbe essere meglio seguire le regole più recenti, soprattutto se il Comune ha assimilato all'abitazione principale le case degli anziani ricoverati o ha previsto sconti particolari. Come a Pisa, dove l'aliquota sui fabbricati D/1, cioè i capannoni, è passata da 1,06 a 0,76 per cento.

A stretto rigore, la circolare 2/DF/2013 consente di usare le delibere approvate nel 2013 solo finché non sarà convertito l'emendamento al decreto sui debiti della Pa, che scade il 7 giugno: quando il testo sarà legge, si dovranno usare solo le aliquote 2012.

Peraltro, un'impostazione così restrittiva è probabilmente in contrasto con lo statuto del contribuente, che vieta l'applicazione di sanzioni nei casi di oggettiva incertezza normativa. Chi si sentirebbe di sanzionare un pensionato che va alla cassa il 14 giugno con un modello F24 compilato dal Caf la scorsa settimana sulla base delle aliquote 2013? O il proprietario di una casa affittata che segue la delibera appena adottata dal proprio Comune?

Il rebus dell'acconto, in ogni caso, non finisce con l'individuazione dell'aliquota. Dal conteggio delle pertinenze all'inquadramento dei fabbricati rurali, all'esame delle delibere comunali deve aggiungersi quello di visure e planimetrie catastali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOMANI IN EDICOLA



LE ISTRUZIONI PER L'ACCONTO

Acconto Imu confermato per 30 milioni di fabbricati: si va alla cassa, entro il 17 giugno 2013, per abitazioni principali di pregio, seconde case, negozi, uffici, capannoni, altri immobili produttivi come banche e alberghi. Nella «Guida pratica Imu 2013» l'occorrenza per non commettere errori ed evitare sanzioni: chiarimenti, approfondimenti, esempi, risposte a quesiti. Alla guida è collegato un sito internet, con un software per calcolare l'imposta, che consente di seguire l'evoluzione delle novità, con norme, prassi e articoli.

In edicola da domani con il quotidiano a 9,90 euro in più

Pagina 7



Gli esempi

L'acconto Imu in alcuni dei Comuni che hanno già deliberato le aliquote per il 2013. Il contribuente può pagare l'acconto con le aliquote comunali 2012, ma può anche usare quelle più recenti. Dati in euro

■ Acconto 2012
con le regole statali

■ Acconto 2013 con la delibera
dell'anno precedente

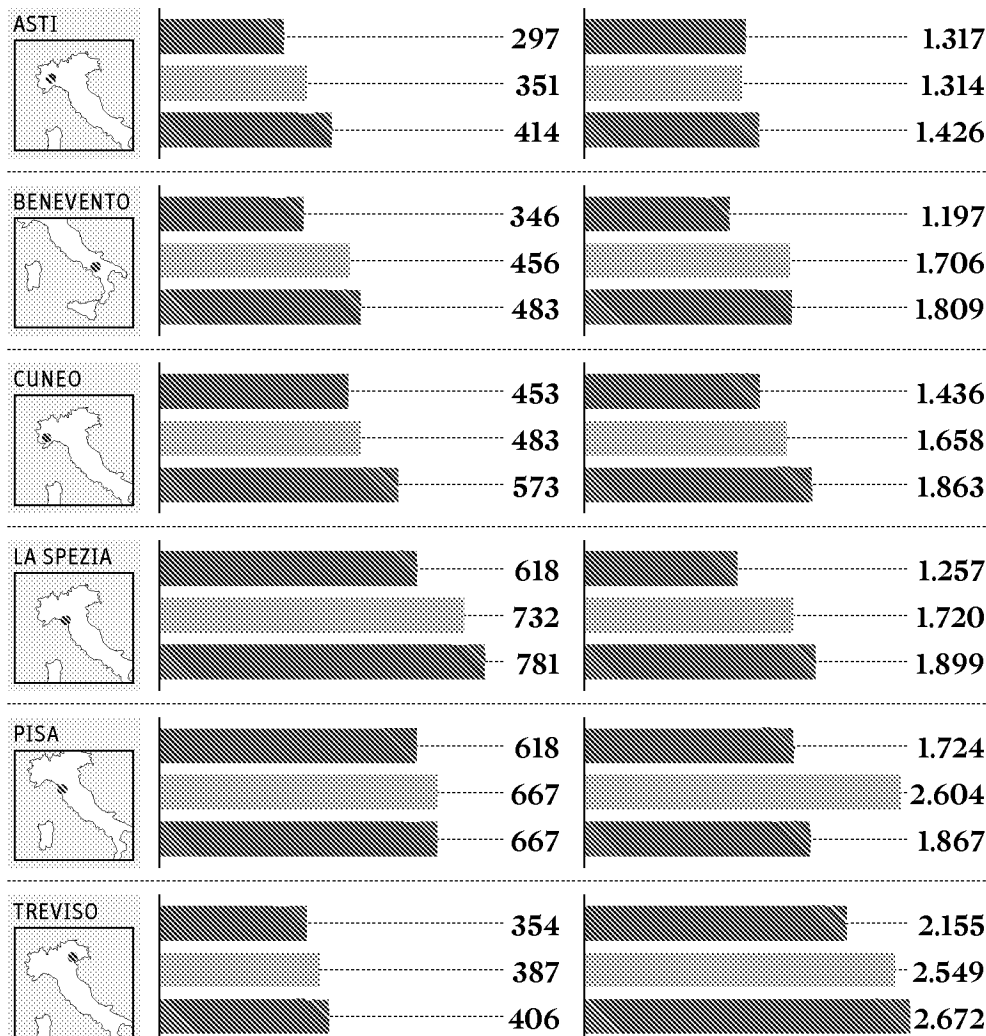
■ Acconto 2013 con la nuova
delibera comunale

LA CASA AFFITTATA

Trilocale in centro affittato
a canone libero, categoria catastale
A/2, classe medio-alta

IL PICCOLO CAPANNONE

Immobile produttivo in categoria D/1
(capannone), in zona industriale,
usato dal proprietario



Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore

Quattro mosse per non sbagliare**Abitazione principale e «assimilazioni»**

L'acconto Imu è sospeso per l'abitazione principale, ma anche per le assimilazioni decise dal Comune, con delibera del 2012 o del 2013. L'assimilazione è possibile per le abitazioni dei residenti all'estero iscritti all'Aire e per le case non affittate di disabili o anziani ricoverati in via permanente e residenti in un istituto di cura

La casa dell'ex coniuge

In caso di separazione o divorzio, il coniuge assegnatario ha diritto d'abitazione sull'ex casa familiare e non versa l'acconto

Coop edilizie e case popolari

Niente acconto il 17 giugno anche per le case delle coop edilizie a proprietà indivisa o le case popolari

**Il limite delle pertinenze**

La sospensione dell'acconto Imu sull'abitazione principale riguarda anche le pertinenze, fino a un massimo di tre, di cui una per ognuna di queste categorie catastali: C/2 (soffitte, cantine o magazzini), C/6 (box auto) e C/7 (tettoie). Nel limite vanno conteggiate anche le pertinenze iscritte in catasto con la casa, per esempio la cantina dell'alloggio. Va pagato l'acconto per le pertinenze in più, come il secondo box

Il requisito della «ruralità»

L'acconto è sospeso anche per i terreni agricoli, compresi gli incolti, e i fabbricati rurali strumentali. Gruppo, quest'ultimo, in cui rientrano gli edifici accatastati in D/10, ma anche quelli di altre categorie, purché dotati dell'annotazione «R»

**Stesse regole del 2012**

L'acconto Imu da pagare entro il 17 giugno è il 50% di quanto dovuto in base ad aliquote e detrazioni decise dal Comune nel 2012, anche se entro il 16 maggio scorso fosse già stata pubblicata sul sito delle Finanze una delibera comunale per il 2013. Questo chiarimento è contenuto in un emendamento al DL 35 non ancora convertito in legge, ma può essere applicato fin da subito, secondo la circolare 2/DF/2013. Si possono seguire le regole comunali 2012 anche per l'acconto Imu sui fabbricati produttivi in categoria E (esclusi i D/10, per cui l'acconto è congelato)

Libertà di scelta

Per ora, chi vuole può pagare seguendo le delibere comunali per il 2013, se più favorevoli di quelle dell'anno scorso

**Modello F24 obollettino**

L'acconto Imu può essere pagato con il modello F24 o, in alternativa, utilizzando il bollettino postale. Ai codici tributo dell'anno scorso le Entrate ne hanno aggiunti due con la risoluzione 33/E per i fabbricati produttivi tenuti all'acconto: 3925 per la quota statale ad aliquota dello 0,76%; 3936 per l'eventuale maggiorazione comunale fino allo 0,3%

Gli altri codici tributo

Le abitazioni principali in categorie catastali di pregio (A/1, A/8 e A/9) versano l'acconto con il codice 3912. Gli altri fabbricati diversi da quelli di categoria D usano il codice 3918 e le aree fabbricabili il 3916. Non si usano più, invece, i codici 3919 e 3917 perché su questi fabbricati non c'è più quota statale



Pubblica amministrazione. Ricerca di ForumPa: sotto i 35 anni solo il 10% dei dipendenti, mentre in Francia sono il 28%

Non è una burocrazia per giovani

Problematica anche la formazione del personale e la distribuzione geografica

Antonello Cherchi

«I luoghi comuni sulla pubblica amministrazione sono veri a metà. Non è esatto dire, per esempio, che i dipendenti pubblici sono tanti e costano troppo, mentre trova riscontro il fatto che sono soprattutto anziani, mal distribuiti sul territorio e poco qualificati. È quanto emerge da una ricerca di ForumPa che verrà presentata nel corso della tre giorni di lavori romana dedicata all'universo pubblico.

Che i dipendenti pubblici non siano poi così numerosi lo si evince anche dal rapporto con Paesi simili al nostro, come la Francia e la Gran Bretagna, dove a essere impiegati nella Pa sono, rispettivamente, il 20 e il 19% del totale degli occupati, contro quasi il 15% della realtà nostrana. E anche se si allarga lo sguardo ai Paesi Ocse, il numero dei dipendenti pubblici italiani – sempre riferito al totale della forza lavoro – occupa comunque posizioni intermedie. Così come è per i costi del personale pubblico in rapporto al Pil: qui da noi è del 10,8%, poco sopra la media europea (10,6%, che è anche il valore riscontrato nel Regno Unito), lontano dalla performance tedesca (8,1%), ma al di sotto della quota francese (13,3%).

Le similitudini con gli altri Paesi finiscono però qui. Per il resto, la fotografia del pubblico impiego italiano delinea una situazione quale la si sperimenta quotidianamente: ovvero, quella di una burocrazia poco efficiente. I motivi sono diversi. Intanto, la distribuzione territoriale dei dipendenti pubblici: si va dai 91 addetti ogni mille abitanti presenti in Valle d'Aosta ai 41 della Lombardia. La situazione non cambia se il rapporto lo si fa con il totale degli occupati: il risultato è che in Calabria si hanno 127 dipendenti pubblici ogni mille occupati e in Lombardia 59.

A questo elemento si deve aggiungere il fattore età: i lavoratori pubblici italiani al di sotto dei 35 anni sono solo il 10,3%, contro il 28% della Francia e il 25% della Gran Bretagna. Il rapporto si inverte se si guarda alla fascia d'età degli ultracinquantenni: da noi rappresentano il 44%, contro il 29% della Francia e il 30,7% del Regno Unito. Questo significa che in Italia c'è poca propensione al cambiamento (e l'innalzamento dell'età pensionabile aggrava la situazione, poiché penalizza il turnover) e anche i costi ne risentono, perché i dipendenti anziani tendono – per automatismi di carriera – a posizionarsi verso le fasce medio-alte delle qualifiche, però con minimi ritorni in termini di produttività e di responsabilità. E questo anche perché non si investe adeguatamente nella formazione del personale.

In pratica, la nostra è una pubblica amministrazione di dirigenti, perché mentre il numero dei dipendenti si è ridotto, quel-

lo delle posizioni di vertice ha continuato ad aumentare, così che ora si può contare un dirigente ogni 11,5 addetti, mentre in Francia il rapporto è di uno a 33. Ed è sempre il discorso dei costi del personale a soffrirne, perché se già la retribuzione media annua lorda del settore pubblico è mediamente più alta che nel privato – nel 2011 quasi 35 mila euro contro 23 mila; così, seppure con un divario ridotto (36 mila euro contro 33 mila), è pure in Francia, mentre in Gran Bretagna vince il privato (38 mila euro contro i 34 mila del pubblico) – le retribuzioni degli incarichi apicali prendono al lievitare, fino ai 259 mila euro annui lordi dei dirigenti di prima fascia nelle agenzie fiscali.

Non va meglio neanche per quanto riguarda le quote rosa: le donne che lavorano nel pubblico sono più degli uomini (55%), ma in Francia raggiungono il 61% e nel Regno Unito il 65 per cento. Non solo: i dirigenti donna sono molto pochi (questo anche negli altri Paesi). Per esempio, dei 254 direttori generali delle aziende sanitarie, nell'89% dei casi sono uomini.

Qual è la ricetta per cambiare passo? Secondo Carlo Mochi Sismondì, curatore della ricerca, bisogna ripensare il perimetro dell'azione pubblica. «Il motto deve essere: fare meno, ma farlo meglio, immettendo giovani formati alle professionalità che ora servono alla Pa (project manager, negoziatori, operatori di rete, economisti e sociologi dell'innovazione, ingegneri), favorendo l'uscita di chi non vuole o non sa adattarsi al cambiamento, responsabilizzando la dirigenza, che deve essere pensata come "tutta precaria", non perché soggetta alla mano rapace dell' politica, ma perché deve rispondere alla legge dei risultati».

DIRIPOLIZIONE RISERVATA

I numeri dell'inefficienza

LA DISTRIBUZIONE

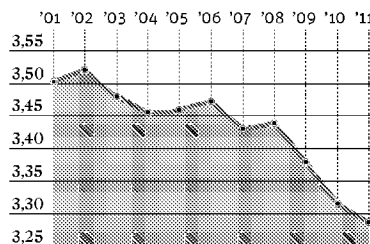
Il numero di dipendenti pubblici di ciascuna regione in rapporto al numero di abitanti

	Dipendenti pubblici	Dipendenti/1.000 abitanti
Lombardia	409.346	41,27
Lazio	392.186	68,46
Campania	303.211	51,97
Sicilia	277.003	54,84
Veneto	227.604	46,09
Emilia R.	227.137	51,24
Piemonte	222.977	50,02
Puglia	213.596	52,21
Toscana	209.730	55,93
Calabria	118.900	59,11
Sardegna	105.257	62,82
Liguria	99.915	61,80
Friuli V. G.	83.369	67,46
Marche	83.077	53,07
Trentino A. A.	73.897	71,25
Abruzzo	71.872	53,54
Umbria	49.594	54,71
Basilicata	32.602	55,49
Molise	19.916	62,28
Valle d'Aosta	11.669	91,00
Media	3.232.836	53,46

Nota: per i dipendenti pubblici dati 2010

IN PICCHIATA

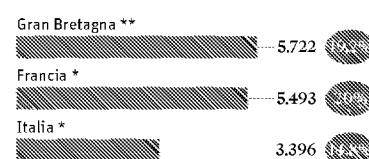
Il personale della Pa in Italia. In milioni



Nota: non è considerato il personale con contratti flessibili

IL CONFRONTO

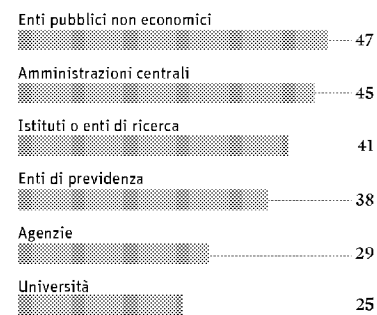
Percentuale di dipendenti pubblici sul totale degli occupati



* dati 2011; ** dati 2012

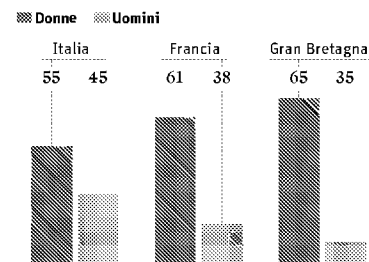
QUOTE ROSA LONTANE

La percentuale di dirigenti donne nella Pa



DONNE IN MAGGIORANZA

La presenza femminile fra i dipendenti pubblici. In %



FORUM PA

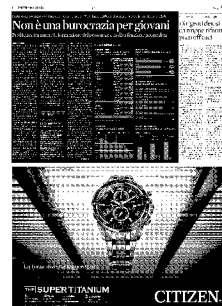
L'APPUNTAMENTO

Da domani tre giorni di convegni e incontri

Aprì i battenti domani a Roma la XXIV Edizione di ForumPa.

L'iniziativa si è trasferita dagli spazi della Fiera a quelli più centrali del palazzo dei congressi dell'Eur. L'appuntamento, che andrà avanti fino a giovedì e a cui Il Sole 24 Ore dedica un focus che i lettori troveranno domani all'interno del giornale, quest'anno punta a riflettori sul tema della trasparenza nella Pa.

www.forumpa.it



Fondazione PromoPa. Il monitoraggio

Dirigenti delusi da troppe riforme poco efficaci

Gianni Trovati

La legge anticorruzione servirà «poco» per prevenire in modo efficace fenomeni degenerativi nella Pubblica amministrazione, la riforma della trasparenza è «abbastanza» utile nel garantire un livello adeguato di legalità ma aggraverà «abbastanza» o «molto» il lavoro negli uffici, anche perché trasparenza e anticorruzione arrivano insieme al nuovo Codice di comportamento e l'ingorgo è certamente fonte di problemi organizzativi.

Non è semplice trovare tracce di entusiasmo per l'inesauribile produzione normativa di questi anni fra i primi che sono chiamati ad attuarla, cioè i dirigenti della Pubblica amministrazione. A sondarne umori, difficoltà e prospettive è la settima edizione della «Pa vista da chi la dirige», il monitoraggio annuale che la Fondazione PromoPa presenterà dopodomani nell'ambito del Forum Pa di Roma.

I dirigenti pubblici appaiono piuttosto stanchi, e c'è da capirli. Appena usciti dal dibattito cresciuto intorno alla riforma Brunetta del pubblico impiego, proprio quando iniziava il tempo dell'applicazione delle nuove regole gli uffici pubblici sono stati travolti dalla serie infinita delle nuove «emergenze»; affrontate con norme che ogni volta promettevano di «rivoluzionare» l'organizzazione, seguendo però priorità e percorsi spesso divergenti fra loro.

Un caso evidente è quello degli incentivi in busta paga legati al merito, che hanno rappresentato uno dei pilastri proprio della riforma Brunetta. Secondo i diretti interessati, la parola d'ordine legata all'abbandono dei premi a pioggia

in favore dei bonus collegati ai risultati avrebbe avuto un ruolo importante nel favorire il raggiungimento degli obiettivi, con un netto aumento del favore fra il 2007 e il 2013: peccato, però, che tutto il sistema degli incentivi sia stato travolto dal blocco degli stipendi, che ha finito per congelare la situazione precedente, e poi dalle norme sulla revisione di spesa. Quando poi si chiede ai dirigenti un consuntivo dell'efficacia ottenuta dai tagli della spending review nell'individuare sprechi e inefficienze, il 49,1% risponde che le nuove

ECESSO DI LEGGI

Trasparenza e anticorruzione sono arrivati insieme al nuovo Codice di comportamento e l'ingorgo è fonte di problemi organizzativi

regole sono state «poco efficaci», mentre il 32,2% se la cava con un «abbastanza»: gli entusiasti, secondo i quali la spending review ha centrato «completamente» gli obiettivi per cui è stata pensata, sono 6 su mille. Pochini.

Tutto male, dunque? Non proprio. Un giudizio tendenzialmente migliore viene riservato dai dirigenti alle regole sulla digitalizzazione di procedure e servizi e alla spinta per l'utilizzo della Posta elettronica certificata, e cresce drasticamente la quota di dirigenti che guardano al proprio ruolo come a quello di «civil servant»: sempre che le regole li mettano in condizione di esercitare davvero questa funzione.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 10


L'altra partita. La decisione della Cassazione

Tia, fatture illegittime se manca l'identikit

Maurizio Bonazzi

■ Sono illegittime le **fatture Tia** che non riportano i criteri giustificativi della tariffa applicata e le norme poste a base della richiesta di pagamento. Ad affermarlo è stata la Corte di Cassazione, con la sentenza 11157/2013, che ha ritenuto invalida la fattura emessa da un gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, nonostante la stessa indicasse la superficie occupata, la categoria di riferimento e l'importo unitario a metro quadrato.

Secondo la Suprema Corte, al-

la fattura contenente la richiesta della tariffa di igiene ambientale (Tia), così come al relativo procedimento di quantificazione e riscossione del prelievo in questione, si devono applicare i principi generali del procedimento tributario di accertamen-

IL PROBLEMA

Bocciato il documento che non riportava i criteri della tariffa e le norme che giustificano la richiesta di pagamento

to e di riscossione, in larga parte desumibili dalla statuto dei diritti del contribuente che detta i requisiti minimi di forma e contenuto degli atti impositivi (articolo 7 della legge 212/2000). Sul punto i giudici del Palazzaccio hanno ribadito quanto già espresso dalla stessa Corte (sentenza 17526/2007) e dalla Consulta (sentenza 238/2009), ossia che gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale, anche quando gli stessi dovesse-

ro avere la forma di fattura commerciale, non attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un'entrata pubblicistica. Ne consegue che, avendo natura di atti impositivi, anche le fatture Tia debbono rispondere ai requisiti sostanziali propri di questi provvedimenti e possono essere impugnate davanti alle commissioni tributarie, nonostante non siano espressamente ricomprese tra l'elenco degli atti opponibili (articolo 19 del Dlgs 546/1992). È bene precisare che la Cassazione, nella controversia esamina-

ta, non è stata chiamata a ribadire quanto già dalla stessa precisato sul presupposto che, avendo la Tia natura tributaria, la fattura non doveva neppure essere emessa in quanto relativa ad un'operazione fuori campo Iva.

Dal 2013 la questione assume connotati diversi posto che con l'introduzione della Tares, che ha spazzato via tutti i precedenti regimi (Tia compresa), il Comune o il suo gestore possono applicare una tariffa avente natura corrispettiva, quindi rilevante ai fini Iva, solo in presenza di sistemi di misurazione

puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (articolo 14, comma 19, del Dl 201/2011). Va da sé, allora, che stante la sinallagmaticità del rapporto, la fattura "Tares-corrispettivo" non può essere annoverata tra gli atti impositivi, venendo così meno i più stringenti requisiti richiesti per gli atti impositivi, fatta salva comunque l'opportunità di fornire all'utenza un'adeguata informativa. In tutti gli altri casi, gli atti con i quali comuni e gestori chiederanno il pagamento della "Tares-tributo" dovranno possedere, a pena di nullità, i requisiti di minimi previsti dall'articolo 1, comma 162, della legge 296/2006.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondi decentrati. Corte dei conti Lombardia

La Regione non può gonfiare gli incentivi

Luciano Cimbolini

■ Per la Corte dei conti (sezione regionale di controllo per la Lombardia - parere 137/2013), non rientra tra le prerogative regionali l'incremento dei fondi per il **trattamento accessorio del personale** con risorse diverse da quelle previste da leggi e contratti collettivi nazionali.

Il Consiglio regionale lombardo ha chiesto se, nei limiti dell'articolo 9, comma 2-bis del Dl 78/2010, sia lecito integrare le risorse decentrate con i seguenti importi aggiuntivi: incremento del fondo per il trattamento accessorio con i risparmi derivanti dalla mancata copertura dei posti di dotazione organica (articolo 44 della Legge regionale 20/2008); incremento, oltre i limiti del contratto nazionale, delle risorse per lo straordinario, giustificato da esigenze degli organi istituzionali del Consiglio (articolo 45 della Legge regionale 20/2008); incrementi delle risorse per il finanziamento delle posizioni organizzative con risorse di bilancio del Consiglio (articolo 46 della Legge regionale 20/2008 e articolo 7, comma 5, della Legge regionale 13/2010); incremento del fondo per il trattamento accessorio con risorse dei bilanci di Giunta e Consiglio (articolo 83, comma 6 della Legge regionale 20/2008).

Inoltre è stato chiesto se le risorse aggiuntive debbano essere necessariamente collegate a specifici obiettivi di miglioramento in precedenza definiti, o possano semplicemente aumentare il premio per gli obiettivi finanziati con le risorse decentrate "ordinarie"; un altro quesito riguardava l'obbligo di definizione preventiva di specifici criteri di distribuzione selettiva delle risorse aggiuntive e d'indivi-

duazione del personale coinvolto, o in alternativa la possibilità di distribuire queste somme a tutto il personale con le modalità previste per il premio finanziato con gli stanziamenti "ordinari".

La Corte si è espressa in modo perentorio sul quesito principale, affermando che le risorse che finanziano la contrattazione decentrata (anche per le Regioni) sono tipiche e debbono essere previste da leggi e contratti nazionali. Facendo riferimento alla sentenza 339/2011 della Corte Costituzionale, che afferma che il trattamento economico dei dipendenti regionali rientra nella materia di esclusiva competenza statale dell'ordinamento civile. Infatti si è ritenuto che norme regionali che prevedano risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata vadano interpretate nel senso che la loro applicabilità presuppone un esplicito rinvio alla normativa regionale da parte della legge statale.

La Regioni, neanche con legge, possono integrare le risorse dei fondi in modo discrezionale, al di fuori dei limiti e delle regole stabiliti a livello nazionale. Questa facoltà può esercitarsi, in via mediata, solo a fronte di puntuali previsioni di legge statale che abilitino la Regione a intervenire in materia.

Sui quesiti secondari, invece, viene ricordato che non esiste una produttività «ordinaria» da erogare a tutto il personale ed una selettiva «legata a specifici progetti», ma che la parte variabile della retribuzione incentivante rappresenta un compenso che può essere riconosciuto solo se correlato al raggiungimento di specifici obiettivi connessi all'attività svolta dal dipendente, fissati in via preventiva dalla Pa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 11

INTERVENTO

Subito una riforma organica

di **Pietro di Benedetto**

La Commissione finanze della Camera ha approvato all'unanimità un ordine del giorno con cui impegna il Governo a intervenire sulla riscossione coattiva a mezzo ruoli prevedendo sia il divieto di sottoporre a esproprio o ipoteca la prima casa, sia l'abrogazione della norma che consente l'iscrizione a ruolo di un terzo del credito tributario. Un'iniziativa apprezzabile, visto il disagio in cui versano molti cittadini. Nel frattempo, però, la fiscalità locale è in stato confusionale perché, previsto il rinvio della rata di giugno per l'Imu e il pagamento della Tares secondo i criteri Tarsu, nessuno sa cosa succederà nei prossimi due mesi. Non meno confusa è la riscos-

sione. La scadenza di giugno, che dovrebbe segnare l'uscita di Equitalia dai tributi locali, sconcerta i Comuni. A parte l'apprezzabile (e per ora unica) iniziativa dell'Emilia Romagna, gli altri enti hanno fatto ricorso a iniziative diverse, singolari e non sempre corrette. Alcuni Comuni hanno affidato, con gara, il servizio pubblico alle società iscritte all'albo previsto dall'art. 53 del Dlgs 446/97, altri hanno aderito (illegittimamente) a società in house; la stragrande maggioranza è nel limbo dell'incertezza.

La richiesta al Governo di una proroga a Equitalia, avanzata dalla Commissione finanze, è di buon senso, a patto che serva a realizzare una compiuta riforma del procedimento esecutivo con ingiunzione

to, alternativo al ruolo, affidato ai Comuni per riscuotere i loro crediti. Da anni questa riforma viene invocata inutilmente. Le proposte emerse finora sono state poco meditate e in evidente contrasto con la normativa Ue. Quale che sia il soggetto chiamato a operare e il modulo organizzativo scelto dall'ente è necessario dotarlo di uno strumento legislativo efficace e celere, che consenta di recuperare il credito in tempi brevi e con procedure semplici. La riforma non potrà non tener conto delle società concessionarie, titolari di migliaia di contratti in corso, che oggi subiscono danni gravissimi dal caos creato da continue norme che hanno anche squilibrato il sinallagma contrattuale.

Presidente Anacap

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Stipendi. Corte dei conti Toscana

Nelle partecipate stop agli aumenti dati dal contratto

**Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan**

Il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici travolge anche i **lavoratori delle società partecipate** e vieta il riconoscimento degli aumenti stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

A questa conclusione è giunta la Corte dei Conti Toscana, con la deliberazione 140/2013/Par.

Il dubbio è sorto al Comune di Montecatini Terme (in provincia di Pistoia), il quale ha chiesto ai magistrati contabili se, in sede di determinazione del trattamento economico dei dipendenti delle società partecipate, prevalesse il contratto nazionale di lavoro oppure la disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 11, del Dl 95/2012. In particolare, l'amministrazione comunale ha interrogato la Corte dei Conti, evidenziando che il contratto nazionale applicabile ai lavoratori della società partecipata è vigente per il triennio 2011-2013, prevedeva aumenti stipendiali nel corso di quest'anno.

La società è tipo strumentale e, pertanto, alla stessa si applica l'articolo 4, comma 11, del Dl 95/2012, il quale impone, per il biennio 2013-2014, il tetto alle retribuzioni dei singoli dipendenti, che non può superare quello ordinariamente spettante nel 2011. Destinatari di questa norma sono le società controllate direttamente o indirettamente dalle Pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001 e che, nel 2011, abbiano realizzato più del 90% del loro fatturato per prestazioni di servizi nei confronti di Pubbliche amministrazioni.

Fiumi di inchiostro sono stati scritti sulla portata della disposizione, in quanto i dubbi applicativi sono molteplici. Ma rispetto al quesito specifico posto dal Comune di Montecatini, i magistrati contabili non hanno perplessità: la norma si applica al contratto tracciato, per i dipendenti pub-

blici, dall'articolo 9, comma 1, del Dl 78/2010. Per questo motivo, le indicazioni fornite dalla stessa Corte in ordine a quest'ultima disposizione possono essere estese anche al comma 11 dell'articolo 4 del Dl 95/2012. La logica alla base del quadro normativo in questione è rappresentata dalla volontà di «cristallizzare la spesa di personale» attraverso il blocco del trattamento economico ordinariamente spettante al personale. E non vi sono dubbi che gli aumenti previsti in un contratto collettivo nazionale di lavoro rientrino in quella nozione di retribuzione prima accennata e che il legislatore ha voluto bloccare in quanto vanno a incidere sul trattamento fondamentale. La conseguenza è inevitabile: nel corso del 2013 non possono essere incrementati gli stipendi, anche se questi aumenti sono

IL PRINCIPIO

Il congelamento del trattamento economico previsto per gli enti «supera» le indicazioni delle intese nazionali

stati definiti in un contratto nazionale sottoscritto prima dell'entrata in vigore della norma che ha imposto il tetto delle retribuzioni al 2011.

Come detto, la disposizione travolge le società strumentali controllate dalla pubblica amministrazione. Ma questo non significa che le altre tipologie di società e organismi partecipati possano incrementare i trattamenti economici dei dipendenti *ad libitum*. Non si può non ricordare la norma che impone il consolidamento della spesa di personale di questi soggetti con l'ente pubblico controllante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

Delibere e pareri della Corte dei conti
www.ilsote24ore.com/norme/documenti



Tributi. I Comuni che riscuotevano a ruolo nel 2012 devono usare Equitalia che però ha chiesto di non inviare più i documenti

Nuovo ostacolo alle entrate Tares

Con il bollettino valido solo dal 1° luglio strada chiusa per gli «anticipi» in molti enti

Giuseppe Debenedetto

■ L'imminente uscita di **Equitalia** dal comparto dei tributi locali sta rendendo difficoltosa la riscossione dell'acconto Tares 2013 per i Comuni Tarsu che utilizzavano il ruolo.

Il Dl 35/2013 consente di riscuotere le prime rate della Tares con le stesse modalità di pagamento del 2012, quindi i Comuni gestiti da Equitalia avrebbero potuto riscuotere l'acconto solo tramite l'agente nazionale della riscossione. Peraltro Equitalia, con un avviso del 23 aprile, aveva comunicato di aver istituito il codice entrata del nuovo tributo Tares, invitando gli enti a predisporre la minuta di ruolo con il nuovo codice 2R28, al netto dell'ultima rata. Appena dieci giorni dopo è arrivato l'invito di Equitalia ai Comuni a interrompere la consegna dei ruoli a partire dal 20 maggio, in vista della cessazione prevista per il 30 giugno.

I Comuni che nel frattempo avevano già deciso di inviare i ruoli a Equitalia si trovano così a un bivio: proseguire con l'agente della riscossione, rischiando di ricevere indietro i ruoli, oppure optare per soluzioni alternative. Strada, quest'ultima, che andrebbe presa in seria considerazione, in quanto - a prescindere dall'eventuale proroga a Equitalia - il saldo della Tares 2013 dovrà comunque riscuotersi tramite gli strumenti ordinari, cioè con il modello F24 o con il bollettino centralizzato, quindi in ogni caso Equitalia dovrà uscire di scena su questo versante. An-

drebbe inoltre considerata la possibilità di utilizzare le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamenti interbancari (Mav, Rid, Pos, eccetera), ma occorre attendere la conversione in legge del Dl 35/2013.

Si allungano pertanto i tempi per la riscossione dell'acconto Tares poiché l'unica alternativa al momento percorribile per i comuni Tarsu (gestiti da Equitalia) è rappresentata dal bollettino postale approvato con Dm

IN CONTRADDIZIONE

Anche il calendario dettato nelle istruzioni può contrastare le scelte deliberate dalle amministrazioni

L'anticipazione

Il Sole 24 ORE
Tributi locali. Pagamenti impossibili
Il bollettino Tares utilizzabile solo dal 1° luglio
Procedimento...
Sul Sole 24 Ore del 22 maggio sono state illustrate le istruzioni operative del nuovo bollettino Tares

14/5/2013. Utilizzabile tuttavia solo a partire dal 1° luglio 2013.

A questo punto sarebbe conveniente approvare quanto prima gli atti applicativi della Tares (regolamento, piano finanziario e tariffe) ed effettuare così un unico invio per acconto e saldo. Non mancano comunque le criticità sul versamento tramite bollettino. In particolare l'articolo 4 del Dm stabilisce che il pagamento venga effettuato «dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate». L'indicazione, non prevista dalla legge, è destinata a creare diversi problemi se il Comune individua una scadenza successiva o precedente al 16° giorno. Nel primo caso il contribuente non saprebbe a quale scadenza fare riferimento (ministeriale o comunale), mentre nella seconda ipotesi il contribuente potrebbe pretendere di versare entro il 16 invece della data anteriore fissata dal comune.

Si creerebbero così le premesse per evitare l'applicazione delle sanzioni, trattandosi di violazione dipendente da obiettive condizioni di incertezza. Sul bollettino postale mancano invece alcuni campi ritenuti utili, come la quota relativa al tributo provinciale (che va invece accorpata alla Tares) e l'indicazione in chiaro del comune destinatario del pagamento (oltre al codice catastale) per abbattere i rischi di errore sia da parte del contribuente sia da parte degli intermediari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bilancio. Il piano esecutivo di gestione

La programmazione diventa triennale

Massimo Pollini

Il comma 3-bis dell'articolo 169 Tuel, introdotto dall'articolo 3 del Dl 174/12 dispone che il Peg è deliberato dagli enti locali in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Inoltre si stabilisce che il piano dettagliato degli obiettivi e il piano delle performance sono unitificati nel Peg. La legge 243/2012, attuativa dell'articolo 81 della Costituzione, dispone che i documenti di programmazione e di bilancio stabiliscono, per ogni annualità del periodo di programmazione (triennale), obiettivi del saldo del conto consolidato delle Pa.

Il bilancio preventivo degli enti locali ha valenza annuale, ma a esso è obbligatoriamente allegato, tra l'altro, il bilancio pluriennale, che ha durata non inferiore a tre anni e carattere autorizzatorio. La relazione copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, e comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari disponibili e la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento. Il piano delle performance è un documento programmatico triennale coerente con la programmazione finanziaria.

È evidente allora che la programmazione ha, ora più che mai, valenza pluriennale, e di conseguenza anche il Peg, che

ne è la parte applicativa, deve avere respiro triennale.

Pertanto la Civit (delibera 121/2010) ha affermato che il processo di adattamento a piano delle performance dovrà trasformare il Peg in un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, vengono esplicitati obiettivi, indicatori e relativi target.

Rimane da verificare la situazione degli enti locali con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti.

L'articolo 169, comma 3 del Tuel dichiara infatti facoltativa l'approvazione del Peg per questi enti e per le comunità montane. L'articolo 165, comma 9 del Tuel dispone che a ciascun servizio è affidato, col preventivo, un complesso di mezzi finanziari del quale risponde il responsabile del servizio. È chiaro quindi che la valenza facoltativa del Peg, negli enti locali minori, comporta il venir meno dell'obbligo di suddividere tra i vari responsabili il personale e i beni (immobili e mobili), ma non le risorse finanziarie. Ne deriva che anche negli enti locali minori il Piano di gestione, benché semplificato, deve essere coerente con il bilancio pluriennale, con la Relazione previsionale e programmatica e con il Piano delle performance e dunque deve avere durata triennale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La Corte di cassazione fa il punto sull'applicazione del Codice ambientale (dlgs 152/06)

Rifiuti, stretta sugli ambulanti

Trasporto per la vendita e il recupero solo se autorizzato

DI VINCENZO DRAGANI

L'attività di ritiro presso privati di rifiuti, così come il loro trasporto, deve essere esercitata nel rispetto delle norme autorizzatorie e gestionali previste dal Codice ambientale ogni qual volta sia finalizzata alla vendita dei beni a fine vita a impianti di recupero.

Questa la logica deduzione cui porta la recente sentenza 3 maggio 2013 n. 19111 con la quale la Corte di cassazione ha compiuto una larga ricognizione sulla disciplina risultante dal combinato disposto delle norme (previste dal dlgs 152/2006, cosiddetto «Codice ambientale») che recano un regime di favore per le attività di raccolta e trasporto rifiuti effettuate dai cosiddetti «robivecchi» e delle regole (previste dal dlgs 114/1998) in materia di commercio in generale.

Punto di partenza della pronuncia del giudice di legittimità è l'articolo 266, comma 5 del dlgs 152/2006, a mente del quale «Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 (ndr: dello stesso Codice, che impongono dichiarazione Mud, registri di carico/scarico, formulario di trasporto ed iscrizione all'Albo gestori) non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio».

Agendo in linea con i principi comunitari in materia di tutela ambientale che impongono una interpretazione restrittiva delle norme derogatorie, la Suprema Corte ha infatti con la sentenza in parola tracciato i precisi confini della eccezionale disciplina storicamente prevista (dal dlgs 22/1997 prima, dal dlgs 152/2006 dopo) a favore dei rigattieri.

In primo luogo la Cassazione ha ricordato (con ciò allineandosi alle precedenti pronunce di legittimità) come il citato regime derogatorio valga solo per raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi (sentenze 25352/2012 e 27290/2012).

Scendendo nel dettaglio, la Corte ha poi precisato come i soggetti ammessi alla deroga (ossia quelli che svolgono le citate attività «in forma ambulante») siano unicamente i «commercianti al dettaglio» identificati dall'articolo 4 del citato dlgs 114/1998 («e abilitati dal comune all'attività ex articolo 27, stesso provvedimento»), essendo questi (secondo la definizione data-
ne dallo stesso dlgs) gli unici

commercianti a poter svolgere il loro mestiere (anche) in forma itinerante, al contrario di quelli «all'ingrosso», vincolati invece a una sede fissa.

Oltre alla modalità operativa, a distinguere i «dettaglianti» dai «grossisti» è altresì (sempre in base al citato articolo 4) il fatto che i primi possono vendere i propri beni solo a «consumatori finali», ossia a soggetti che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, mentre i secondi hanno come clienti finali esclusivamente questi ultimi.

Da tale precisazione, rintracciabile nella pronuncia della Corte, è lecito dedurre (come peraltro già da tempo sostenuto da autorevole dottrina) che il citato regime derogatorio previsto dal dlgs 152/2006 non si applichi all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuata da soggetti che poi rivendono gli stessi a impianti di recupero.

Ancora, per la Cassazione il regime eccezionale previsto



dal dlgs 152/2006 deve inoltre essere strettamente limitato alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti che (sempre secondo il tenore del Codice) «formano oggetto del commercio» dei soggetti in parola, dovendo dunque escludersi la sua applicazione alla gestione di materiali non ricompresi

nel particolare settore merceologico cui l'abilitazione comunale rilasciata fa riferimento.

Tracciati i confini del regime di favore previsto dal Codice ambientale per raccolta e trasporto dei rifiuti (oggi mediante l'esenzione, oltre che dall'Albo, dall'obbligo di

tenuta delle scritture verdi cartacee, domani dall'adozione del «Sistri») la sentenza 19111/2013 non pare però affrontare la questione dell'eventuale «commercializzazione» dei rifiuti.

In tal senso appare coerente ricordare una precedente pronuncia della stessa Corte (medesima Sezione penale: la Terza), l'ordinanza 6602/2012, nella parte in cui si sancisce che i provvedimenti abilitativi al commercio itinerante su aree pubbliche nulla hanno a che vedere con le autorizzazioni ambientali previste dal dlgs 152/2006 (anche) in relazione al commercio e l'intermediazione dei rifiuti, ragion per cui mancando queste ultime appare ipotizzabile il reato di gestione illecita ex articolo 256, comma 1, stesso Codice ambientale.

— Riproduzione riservata —

10
ONLINE
Altri articoli
sul sito www.italia-oggi.it/rifiuti

Fondi per l'ecoinnovazione

Pioggia di finanziamenti in arrivo da Bruxelles destinati alla commercializzazione di soluzioni verdi. La Commissione europea ha varato un invito a presentare proposte destinato ai migliori 45 progetti di eco-innovazione che potranno beneficiare di una dotazione finanziaria di 31,5 milioni di euro. Il bando prevede un cofinanziamento fino al 50% del costo del progetto e stabilisce un termine ultimo fissato al 5 settembre prossimo per presentare proposte per la commercializzazione di soluzioni ambientali innovative nel comparto del riciclaggio di materiali, dell'acqua, dei prodotti sostenibili per l'edilizia, delle imprese verdi, e nel settore alimentare e delle bevande. «L'ecoinnovazione non è soltanto una nicchia di mercato per le imprese verdi. La competitività dell'Europa nei prossimi decenni dipenderà dalla sua capacità di superare la scarsa disponibilità di risorse», ha spiegato il commissario europeo responsabile per l'ambiente, Janez Potocnik. «Le imprese verdi sono i motori della trasformazione di tutta l'economia. Mi rivolgo, in particolare, alle piccole e medie realtà perché presentino una domanda di finanziamento, contribuendo così al primato dell'Europa nei settori come la gestione dell'acqua e dei rifiuti». L'invito è rivolto in primo luogo alle imprese private, soprattutto Pmi, che hanno sviluppato un prodotto, un processo o un servizio ecologico innovativo, ma con difficoltà a collocarlo sul mercato. In base ai dati della Commissione, 50 progetti circa scaturiti dall'invito a presentare proposte dell'anno scorso sarebbero già pronti al varo, a fronte degli oltre 185 progetti già finanziati nel corso degli ultimi anni. Tra gli esempi di progetti in corso, una tecnologia per ottimizzare il riutilizzo di vecchi mattoni nell'edilizia, la produzione di calzature in pelle prive di sostanze chimiche nocive, l'impiego dell'anidride carbonica per sfruttare una fonte naturale di omega-3 e una nuova tecnica di fabbricazione di tappeti e moquette. L'ecoinnovazione è finanziata nell'ambito del programma quadro per la competitività e l'innovazione (Cip) e ha una dotazione di circa 200 milioni di euro per il periodo 2008-2013. Il Cip sostiene prodotti tecnologicamente collaudati che contribuiscono a fare un uso migliore delle risorse naturali europee. In questo contesto si inserisce l'ecoinnovazione contribuendo al programma gestito dall'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (Eaci). È possibile reperire maggiori dettagli sull'iniziativa e presentare una domanda di finanziamento collegandosi al portale europeo dedicato alla eco-innovazione (<http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/>).

Tancredi Cerne

Pagina 19

